

Legge regionale del 28 novembre 2003, n. 23

Bollettino Ufficiale Regionale del 10 dicembre 2003, n. 52

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO II Categorie di intervento

Articolo 17 - Iniziative di sperimentazione

Testo in vigore dal 11 dicembre 2003

1. I finanziamenti riservati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g) sono destinati a promuovere la realizzazione di interventi innovativi, a carattere sperimentale nella gestione del patrimonio, nel ricorso alla finanza di progetto, nel processo edilizio, perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia, tipologica e ambientale, della ecocompatibilità e del risparmio energetico.
2. Tra gli interventi di cui al comma 1 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.
3. Gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale n. 18/2002 sono ricompresi nelle finalità di cui al presente articolo.